

STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1) - Costituzione e denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata **"FARMAGORÀ HOLDING S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT"** (la "Società").

Articolo 2) - Sede

2.1 La Società ha sede legale in Bergamo.

2.2 La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2.3 Possono essere istituite, modificate e soppresse, purché in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi e dipendenze di ogni genere, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3) - Durata

3.1 La durata della Società è fissata fino al 21 maggio 2031 e potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 4) - Oggetto

4.1 La società, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi 376-384, assume la qualifica di Società Benefit. Nell'esercizio dell'attività economica, la società, oltre allo scopo di lucro, persegue finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e traspa-

rente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente e altri portatori di interesse.

4.2 La Società ha ad oggetto l'esercizio, non professionalmente né nei confronti del pubblico, bensì per conto proprio a scopo di stabile investimento, dell'attività di assunzione di partecipazioni, ovvero l'acquisizione, la detenzione (e ogni attività connessa) e la gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese. In particolare, la Società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, "joint venture", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, Gruppi Europei di Interesse Economico. La Società potrà altresì curare il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle eventuali società partecipate, nonché fornire assistenza tecnica finanziaria ed amministrativa alle relative società partecipate, direttamente o indirettamente.

4.3 Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la Società può contrarre mutui e ricorrere ad altre forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie, compresi i pegni e le fidejussioni, purché a garanzia di obbligazioni proprie e di società controllate.

4.4 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate. In particolare,

la Società non può svolgere attività finanziarie nei confronti del pubblico, attività di intermediazione mobiliare e/o gestione del risparmio o altre attività riservate per legge agli iscritti in appositi albi secondo la disciplina vigente.

4.5 La società ha per oggetto, in qualità di Società Benefit, il perseguimento delle seguenti specifiche finalità di beneficio comune, anche mediante l'attività di direzione e coordinamento delle società partecipate:

4.5.1 Capitale umano e qualità del lavoro

- promozione di un ambiente di lavoro positivo, inclusivo e orientato alla valorizzazione delle persone, favorendone la crescita personale e professionale;
- sviluppo di modelli organizzativi fondati su trasparenza dei processi decisionali, innovazione continua, flessibilità e qualità del lavoro;

4.5.2 Tutela della salute e servizi farmaceutici

- promozione del miglioramento della salute e del benessere delle persone, anche attraverso:
 - o consulenza qualificata;
 - o percorsi di prevenzione e educazione sanitaria;

- sviluppo e diffusione di servizi farmaceutici e sanitari qualificati, con l'obiettivo di costituire un punto di riferimento per scelte consapevoli e sostenibili in ambito salute;

4.5.3 Integrazione territoriale e impatto sulla comunità

- valorizzazione del ruolo delle farmacie e dei presidi sani-

tari quali centri di prossimità a supporto delle comunità locali;

- collaborazione con istituzioni, enti e organizzazioni territoriali, anche mediante la messa a disposizione di competenze, spazi ed esperienze, per contribuire allo sviluppo di iniziative a impatto sociale e sanitario;

4.5.4 Sostenibilità ambientale

- progressiva evoluzione del modello di business verso una maggiore sostenibilità ambientale, in coerenza con gli obiettivi europei e nazionali di transizione ecologica;

- riduzione dell'impatto ambientale delle attività del gruppo, anche attraverso:

- o gestione efficiente delle risorse;

- o corretta gestione dei rifiuti sanitari e farmaceutici;

- o efficientamento energetico e riduzione delle emissioni;

4.5.5 Governance responsabile e filiera sostenibile

- adozione di modelli di governance improntati a eticità, trasparenza e responsabilità;

- promozione di comportamenti responsabili lungo la filiera, selezionando partner e fornitori secondo criteri coerenti con le finalità di beneficio comune;

4.5.6 Ruolo della holding e integrazione ESG

- indirizzo e coordinamento delle società controllate e partecipate affinché operino in coerenza con le finalità di benefi-

cio comune;

- integrazione progressiva dei principi ESG (Environmental, Social, Governance) nelle strategie, nei processi decisionali e nei modelli operativi del gruppo.

Articolo 4bis) - Disposizioni sulle Società Benefit

La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all’art. 4 - Oggetto.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell’Impatto.

La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell’impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - SOCI

Articolo 5) - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 81.149.538,00

(ottantuno milioni centoquarantanovemila cinquecentotrentotto virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 81.149.538 (ottantuno milioni centoquarantanovemila cinquecentotrentotto) azioni nominative, senza indicazione del valore nominale, non rappresentate da certificati azionari, attualmente azioni di categoria A, di categoria B1, di categoria B2 e di categoria B3, dotate dei diritti di cui ai successivi Articoli 6.3 e 6.4.

5.2 L'Assemblea dei Soci del 31 gennaio 2023 ha deliberato, inter alia, di aumentare il capitale sociale, a servizio di un piano di Stock Option riservato ai dipendenti della società e delle società controllate e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 8 C.C., in via scindibile, per l'importo massimo complessivo di Euro 890.000,00 (ottocentonovantamila virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 890.000 (ottocentonovantamila) nuove Azioni C al prezzo di Euro 1,15 per ciascuna azione, di cui Euro 1,00 per capitale ed Euro 0,15 per sovrapprezzo, da offrire in sottoscrizione anche in più tranches a dipendenti della società e delle società da essa controllate, e da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2029; il tutto con facoltà del Consiglio di stabilire l'ammontare ed i termini di collocamento di ogni tranche di aumento, nel rispetto di quanto deliberato dall'assemblea e delle applicabili norme di legge.

5.3 L'Assemblea dei Soci del 26 maggio 2023 ha deliberato, inter alia di approvare l'emissione, subordinatamente alla veri-

ficazione dei presupposti previsti dal "Regolamento Warrant Subordinati Farmagorà Holding S.p.A. 2023 - 2030", entro il termine del 31 dicembre 2030 e salvo proroga ai sensi del "Regolamento Warrant Subordinati Farmagorà Holding S.p.A. 2023 - 2030", di massime n. 1.428.572 (un milione quattrocentototomila cinquecentosettantadue) nuove Azioni di Compendio di categoria B/3 da assegnarsi ai titolari dei Warrant Subordinati Farmagorà Holding S.p.A. 2023 - 2030 senza ulteriore incremento del capitale sociale bensì mediante proporzionale riduzione della parità contabile delle azioni già in circolazione alla data di esercizio dei Warrant, demandando all'organo amministrativo la concreta determinazione (entro il limite massimo sopra indicato) del numero delle nuove Azioni di Compendio da emettere, nel rispetto delle condizioni ed in conformità ai parametri determinati nel Regolamento Warrant Subordinati Farmagorà Holding S.p.A. 2023 - 2030.

5.4 L'Assemblea dei Soci del 13 gennaio 2025 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2443 del Codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale in via scindibile, in una o più tranches, per l'importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero) inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 20.000.000 (ventimilioni) nuove Azioni B (Aventi le caratteristiche di cui allo statuto vigente) da esercitarsi entro il termine finale del 31 dicembre 2026, e da

offrirsi in opzione ai soci, con facoltà del Consiglio di stabilire: (a) i termini entro i quali gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; (b) il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio; (c) la determinazione del prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

5.4.1 Nell'esercizio della delega conferita dall'assemblea dei soci del 13 gennaio 2025, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 20 gennaio 2025 di aumentare in capitale sociale per nominali Euro 5.425.000,00, oltre al relativo sovrapprezzo di complessivi Euro 2.170.000,00 (e quindi per un importo di complessivi Euro 7.595.000,00) mediante emissione di n. 5.425.000 "Azioni B3"; aumento integralmente sottoscritto;

5.4.2 Nell'esercizio della delega conferita dall'assemblea dei soci del 13 gennaio 2025, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 24 giugno 2025 di aumentare in capitale sociale per nominali Euro 3.575.000,00, oltre al relativo sovrapprezzo di complessivi Euro 1.430.000,00 (e quindi per un importo di complessivi Euro 5.005.000,00) mediante emissione di n. 3.575.000 "Azioni B3"; aumento integralmente sottoscritto;

5.4.3 Nell'esercizio della delega conferita dall'assemblea dei soci del 13 gennaio 2025, il Consiglio di Amministrazione ha

deliberato in data 24 novembre 2025 di aumentare in capitale sociale per nominali Euro capitale per nominali Euro 5.285.714,00, oltre al relativo sovrapprezzo di complessivi Euro 2.114.285,60 (e quindi per un importo di complessivi Euro 7.399.999,60) mediante emissione di n. 5.285.714 Azioni B3; aumento integralmente sottoscritto.

Articolo 6) - Azioni

6.1 Le Azioni sono fornite dei diritti previsti nel presente Statuto.

6.2 Le Azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile. La titolarità di una o più Azioni comporta, di per sé sola, l'adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

6.3 Le Azioni di categoria A (le "Azioni A") attribuiscono ai loro possessori i diritti di categoria previsti dal presente Statuto e, salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni del presente Statuto, attribuiscono gli stessi diritti patrimoniali ed amministrativi delle Azioni B.

6.4 Le Azioni di categoria B (le "Azioni B") attribuiscono ai loro possessori i diritti di categoria previsti dal presente Statuto e, salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni del presente Statuto, attribuiscono gli stessi diritti patrimoniali ed amministrativi delle Azioni A. È prevista la possibilità di emettere, all'interno della medesima categoria

di Azioni B, distinte classi (B1, B2, B3 etc.) dotate tutte dei medesimi diritti previsti per le Azioni B, e caratterizzate unicamente dal diverso prezzo di emissione.

6.5 Le Azioni di categoria C (le "Azioni C") attribuiscono ai loro possessori i diritti previsti nel presente Statuto - segnatamente il diritto di co-vendita di cui al successivo Articolo 11 ed il diritto all'eventuale ripartizione di utili e dividendi ai sensi dei successivi Articoli 30 e 31 - e sono prive di diritto di voto nell'assemblea generale della Società. Tali Azioni C possono essere sottoscritte unicamente da dipendenti e/o amministratori della Società e delle società da essa controllate. È prevista la possibilità di emettere, all'interno della medesima categoria di Azioni C, distinte classi (C1, C2, C3 etc.) dotate tutte dei medesimi diritti previsti per le Azioni C, e caratterizzate unicamente dal diverso prezzo di emissione. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o della carica di amministratore, il titolare di Azioni C sarà soggetto al diritto di riscatto da parte della Società ex articolo 2437-sexies del codice civile, da esercitarsi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o della carica di amministratore, ad un prezzo pari al Valore di Mercato (come di seguito definito) delle medesime Azioni C.

Le Azioni A, le Azioni B e le Azioni C, sono congiuntamente definite le "Azioni".

Articolo 7) - Obbligazioni e strumenti finanziari

7.1 La Società può emettere obbligazioni nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza alla regolamentazione ed all'emissione delle obbligazioni è attribuita esclusivamente all'Assemblea straordinaria dei Soci che delibera con le maggioranze di cui all'Articolo 15.3.

7.2 La Società può emettere strumenti finanziari, anche partecipativi, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza alla regolamentazione ed all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita all'Assemblea straordinaria dei Soci, con le maggioranze previste al successivo Articolo 15.3.

7.3 Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 8) - Aumento e riduzione del capitale sociale

8.1 Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili. L'assegnazione delle azioni di compendio di aumenti di capitale a pagamento può avvenire in misura non proporzionale ai

conferimenti.

8.2 I versamenti di denaro effettuati dai soci alla Società possono essere effettuati nei limiti di legge:

- sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto alla restituzione;
- sotto forma di finanziamento fruttifero od infruttifero con naturale diritto a restituzione, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile.

8.3 Al socio che non esegua i pagamenti dovuti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2344 del codice civile.

8.4 Salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei Soci, qualunque aumento di capitale senza limitazione o esclusione del diritto di opzione è effettuato mediante emissione di Azioni delle categorie in circolazione, in misura proporzionale, per ciascuna categoria, alle Azioni esistenti al momento della delibera di aumento di capitale.

In caso di aumento di capitale:

- a) le Azioni A, le Azioni B e le Azioni C di nuova emissione sono riservate in opzione, rispettivamente, ai titolari di Azioni A, di Azioni B e di Azioni C in proporzione alle Azioni dagli stessi rispettivamente possedute alla data della delibera di aumento di capitale;
- b) le Azioni A, le Azioni B e le Azioni C di nuova emissione sono liberate al medesimo prezzo di sottoscrizione; e
- c) le Azioni di nuova emissione appartenenti a ciascuna cate-

goria, ove non sottoscritte dai rispettivi titolari dei diritti di opzione, devono essere offerte in opzione agli altri Soci i quali potranno esercitare il diritto di prelazione di cui al terzo comma dell'articolo 2441 del codice civile in proporzione al numero di Azioni da questi possedute.

Articolo 9) - Trasferimento

9.1 Agli effetti di cui al presente Statuto:

"Cambio di Controllo" indica il Trasferimento indiretto delle Azioni realizzato mediante il Trasferimento, anche indiretto, del controllo del Socio persona giuridica a: (i) un soggetto diverso dai parenti entro il terzo grado del socio o dei soci già titolari del controllo medesimo alla data di prima acquisizione di Azioni da parte del Socio, nel caso in cui i soci del Socio persona giuridica siano persone fisiche; (ii) un soggetto diverso dalla società Controllante, Controllata o soggetta a comune controllo del socio o dei soci già titolari del controllo medesimo, nel caso in cui il socio o i soci del Socio persona giuridica siano a loro volta persone giuridiche.

Sono escluse le ipotesi di successione mortis causa e resta inteso che - ai soli fini dell'Articolo 9.6 del presente Statuto e con riferimento a soci, diretti o indiretti, dei Soci che siano fondi di investimento - non è considerato Cambio di Controllo l'eventuale mutamento del controllo sulla società di gestione del fondo di investimento;

"Controllante" indica qualsiasi società o persona giuridica

che controlli, direttamente o indirettamente, o che sia titolare della maggioranza del capitale sociale, ovvero che lo detenga direttamente o indirettamente, o che comunque eserciti il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 del codice civile, su uno o più Soci;

"Controllata" indica qualsiasi società o persona giuridica controllata, direttamente o indirettamente, o la cui maggioranza del capitale sociale è di proprietà ovvero detenuto, direttamente o indirettamente, ovvero comunque controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 del codice civile da uno o più Soci;

"Evento di Liquidità" indica (i) qualsiasi Trasferimento congiunto, in tutto od in parte, di Azioni A, di Azioni B e di Azioni C da parte dei Soci, anche per effetto del Diritto di Trascinamento di cui all'Articolo 12 del presente Statuto, ovvero del Diritto di Co-Vendita di cui all'Articolo 11 del presente Statuto, ovvero della Procedura di Vendita di cui all'Articolo 13 del presente Statuto, (ii) la distribuzione, in sede di liquidazione della Società, di riparti di liquidazione ai Soci;

"IRR" indica il tasso di rendimento annuo composto ottenuto in relazione all'investimento effettuato nel capitale della Società, ossia il tasso che annulla il valore attuale di tutti i flussi monetari, positivi e negativi, relativi all'investimento effettuato per la sottoscrizione di ciascuna

categoria e/o classe di Azioni, ognuno computato al lordo di applicabili oneri fiscali, costi e spese inerenti con riferimento alla data di effettivo incasso o esborso (attribuendo segno positivo agli incassi e segno negativo agli esborsi). Verranno pertanto computati nel calcolo dell'IRR, su base pro quota, (i) il valore di conferimento iniziale per la sottoscrizione di una Azione (tenuto conto delle varie classi di Azioni B e/o di Azioni C che saranno eventualmente emesse nel tempo) (l'"Azione Interessata"), (ii) ogni eventuale ulteriore importo corrisposto a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale e/o versamento a fondo perduto, con riferimento all'Azione Interessata, (iii) i dividendi corrisposti dalla Società ed incassati con riferimento all'Azione Interessata, a fronte della distribuzione di utili o riserve, e (iv) l'importo figurativo realizzabile (pro quota) dall'Azione Interessata in caso di Trasferimento (o rimborso a favore) dell'Azione Interessata prima dell'applicazione della "waterfall" di cui al successivo Articolo 32 (a scanso di dubbi, non verranno considerati ai fini di questo punto (iv) eventuali importi realizzati in caso di Trasferimenti che non siano Eventi di Liquidità);

"Socio" indica il soggetto, sia esso persona fisica ovvero persona giuridica, titolare delle Azioni;

"Trasferimento" o "Trasferire" indica qualsiasi negozio o atto inter vivos, anche a titolo gratuito (ivi compreso, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, la vendita, l'impegno preliminare di vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la vendita in blocco, la vendita forzata, la scissione, la fusione, la liquidazione, il trasferimento d'azienda, ecc.), in forza del quale si consegua o si possa conseguire, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (anche a termine o fiduciario) o dell'impegno al trasferimento (anche a termine o fiduciario) a terzi, della proprietà o della nuda proprietà delle Azioni o dell'interesse economico o di diritti inerenti le Azioni o insistenti sulle medesime (ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti di opzione, nonché i diritti amministrativi o patrimoniali sulle stesse) restando in ogni caso espressamente esclusa dalla definizione di Trasferimento la costituzione di diritti reali di pegno sulle Azioni purché il diritto di voto rimanga in capo al proprietario;

"Trasferimenti Consentiti" indica:

- i Trasferimenti di Azioni in presenza del consenso scritto di tutti i soci;
- i Trasferimenti di Azioni a società Controllanti o Controllate, ovvero a società Controllate dalla medesima Controllante di ciascun Socio;
- i Trasferimenti di Azioni effettuati dal Socio persona giuridica in favore dei propri soci Controllanti;
- i Trasferimenti di Azioni in favore della Società, anche in

forza dell'esercizio del diritto di riscatto nelle ipotesi contemplate dal presente Statuto.

"Valore di Mercato" indica, con riferimento alle Azioni prese in esame, il corrispettivo che una terza parte non correlata pagherebbe in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato per l'acquisto di dette Azioni, determinato applicando le metodologie comunemente utilizzate in operazioni della medesima natura per la valutazione di società operanti nei medesimi settori di mercato o in settori di mercato simili a quelli della Società, e quindi sostanzialmente in linea con i criteri previsti ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile, senza applicare nessuno sconto di minoranza ovvero premio di maggioranza; fermo restando che il Valore di Mercato dovrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società o, in caso di disaccordo espresso per iscritto dai Soci interessati entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data della determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, la determinazione del Valore di Mercato sarà deferita ad un revisore ovvero una società di revisione indipendente da nominare dal Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero, in caso di disaccordo espresso per iscritto dai Soci interessati entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data della determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, dal Presidente del Tribunale di Milano, su richiesta della parte più diligente, fermo restando

che gli onorari e le spese (inclusa l'IVA) dovuti all'esperto saranno ripartiti tra la Società ed Soci volta per volta interessati dal disaccordo di cui sopra, proporzionalmente al valore delle questioni sottoposte all'esperto e contestate senza successo da ciascuno di essi (come definitivamente determinato dall'esperto) rispetto al valore complessivo delle questioni sottoposte all'esperto, o qualora tale criterio non fosse applicabile, secondo quanto stabilito dall'esperto secondo equità.

9.2 Fatta eccezione per i casi di Trasferimenti Consentiti (e ferma l'applicazione della disciplina relativa al Cambio di Controllo), le Azioni non potranno essere Trasferite a terzi fino al 21 maggio 2025 (il "Periodo di Intrasferibilità"), salvo quanto previsto ai successivi Articoli 9.3 e 12.1.

9.3 Fermi restando i casi di Trasferimenti Consentiti (e ferma l'applicazione della disciplina relativa al Cambio di Controllo), durante il Periodo di Intrasferibilità - e dunque anche in deroga al divieto di Trasferimento di cui al precedente Articolo 9.2 - i Soci titolari di Azioni B in circolazione potranno Trasferire a terzi, in tutto o in parte, le Azioni tempo per tempo detenute, laddove ricorrano le seguenti condizioni:

a) il Trasferimento sia approvato, mediante delibera assembleare oppure anche per iscritto, da tanti Soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale so-

ziale della Società avente diritto di voto in circolazione a tale data;

b) le Azioni B oggetto di possibile Trasferimento a terzi ai sensi del presente Articolo 9.3 siano preventivamente offerte in vendita agli altri Soci (il "Diritto di Prima Offerta") dal Socio che intende Trasferire Azioni a terzi ai sensi del presente Articolo 9.3 (il "Socio Offerente") seguendo la procedura di seguito riportata (la "Procedura di Prima Offerta"):

(1) il Socio Offerente dovrà inviare agli altri Soci una comunicazione scritta, con le modalità di cui all'Articolo 34, specificando il numero di Azioni B che intende Trasferire ("Comunicazione di Vendita");

(2) gli altri Soci potranno esercitare il Diritto di Prima Offerta entro il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della Comunicazione di Vendita, formulando per iscritto al Socio Offerente, con le modalità di cui all'Articolo 34, un'offerta irrevocabile, incondizionata e vincolante per l'acquisto di tutte, e non meno di tutte, le Azioni oggetto del Diritto di Prima Offerta, che contenga tutti i termini essenziali (incluso il corrispettivo proposto) per l'acquisto delle Azioni;

(3) il Socio Offerente avrà 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'eventuale offerta di cui al punto (2) che precede per accettare eventuali offerte da parte degli altri Soci, restando inteso che - in ipotesi di più offerte che prevedano i medesi-

mi termini e condizioni - le Azioni oggetto del Diritto di Prima Offerta saranno Trasferite ai Soci che abbiano esercitato il Diritto di Prima Offerta, proporzionalmente alla partecipazione da ciascuno detenuta nel capitale della Società.

All'esito della Procedura di Prima Offerta, qualora il Socio Offerente non abbia accettato le offerte pervenute dagli altri Soci, ovvero qualora questi ultimi non abbiano presentato offerte in esercizio del Diritto di Prima Offerta, il Socio Offerente sarà libero di Trasferire a terzi le Azioni oggetto del Diritto di Prima Offerta, purché detto Trasferimento si perfezioni (i) a favore di terzi che non si trovino, direttamente o indirettamente, in una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile e che non siano investitori operanti, direttamente o indirettamente, nel medesimo settore di attività della Società, e (ii) per un corrispettivo almeno pari a quello più alto offerto dagli altri Soci che abbiano eventualmente esercitato il Diritto di Prima Offerta, maggiorato del 10% (dieci per cento). Al fine di verificare la sussistenza della predetta condizione, il Socio Offerente sarà tenuto, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di Trasferimento delle Azioni oggetto del Diritto di Prima Offerta al terzo, a trasmettere ai Soci che abbiano esercitato il Diritto di Prima Offerta una comunicazione in cui siano riportati i principali termini e condizioni pattuiti con il terzo, ivi incluso a titolo esemplificativo il corrispettivo previ-

sto, le modalità e i termini di pagamento, le eventuali condizioni sospensive, le dichiarazioni e garanzie ed i relativi obblighi di indennizzo. Resta inteso che laddove il Trasferimento al terzo delle Azioni oggetto del Diritto di Prima Offerta non sia perfezionato entro 12 (dodici) mesi dal ricevimento della Comunicazione di Vendita, il Socio Offerente sarà tenuto a ripetere la procedura di cui al presente Articolo 9.3.

9.4 Decorso il Periodo di Intrasferibilità, fatto salvo quanto indicato ai successivi Articoli 10, 11, 12 e 13, le Azioni sono e saranno liberamente Trasferibili.

9.5 Qualsiasi atto venga stipulato in violazione di quanto disposto nel presente Statuto si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci, cosicché la Società non potrà iscrivere l'avente causa nel libro soci e questi non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle Azioni acquisiti in violazione alle previsioni di cui al presente Statuto e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto al voto, il diritto di partecipare, sotto qualsiasi forma, alla vita sociale ed il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società.

9.6 Sia durante che decorso il Periodo di Intrasferibilità, laddove si verifichi un Cambio di Controllo le Azioni di proprietà del relativo Socio persona giuridica saranno soggette al diritto di riscatto da parte della Società ex articolo

2437-sexies del codice civile, da esercitarsi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data in cui la Società sia venuta a conoscenza del Cambio di Controllo, ad un prezzo pari al loro Valore di Mercato scontato del 20% (venti percento). Al fine di assicurare il rispetto delle previsioni di cui al presente Articolo 9.6, ciascun Socio persona giuridica assume l'obbligo nei confronti della Società di comunicare al Presidente del Collegio Sindacale ogni avvicendamento della propria compagine sociale da cui derivi un Cambio di Controllo entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento.

Articolo 10) - Diritto di Prima Offerta dopo il Periodo di Intrasferibilità

10.1 Decorso il Periodo di Intrasferibilità, qualora uno dei soci intenda Trasferire, in tutto o in parte, le Azioni tempo per tempo detenute, tale Socio sarà tenuto a riconoscere agli altri Soci un Diritto di Prima Offerta, applicandosi le previsioni di cui al precedente Articolo 9.3, lett. b), mutatis mutandis.

Articolo 11) - Diritto di Co-Vendita

11.1 Decorso il Periodo di Intrasferibilità, fermi restando i casi di Trasferimenti Consentiti e fatto salvo il Diritto di Prima Offerta dopo il Periodo di Intrasferibilità di cui al precedente Articolo 10, nel caso in cui un Socio o più Soci congiuntamente intenda/intendano Trasferire Azioni che rappresentino - computando una singola operazione di Trasferimento o

più possibili Trasferimenti consecutivi in un arco temporale non superiore a 12 (dodici) mesi a far data dal primo Trasferimento - almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale della Società con diritto di voto in circolazione a tale data (il "Socio Venditore" o i "Soci Venditori"), a favore di uno stesso terzo acquirente e/o di società che siano legate, direttamente o indirettamente, da un rapporto di Controllo, con detto terzo acquirente, o che siano parti correlate (come definite ai sensi del principio contabile IAAS 24) di detto terzo acquirente o comunque legate a rapporto di parentela entro il quarto grado con il predetto acquirente, gli altri Soci avranno un diritto di co-vendita (il "Diritto di Co-Vendita"), da esercitarsi nei termini ed alle condizioni che seguono.

11.2 Il Socio Venditore/i Soci Venditori dovrà/dovranno inviare agli altri Soci una comunicazione scritta (che, nel caso di più Soci Venditori, dovrà essere congiunta) al domicilio di cui al successivo Articolo 35, con l'indicazione del nome del terzo acquirente, del numero delle Azioni oggetto di Trasferimento, del corrispettivo previsto e dei principali termini e condizioni dell'operazione di Trasferimento (la "Comunicazione di Co-Vendita").

11.3 I titolari delle Azioni non oggetto di Trasferimento potranno inviare nel termine di 20 (venti) giorni dall'effettuazione della Comunicazione di Co-Vendita una comunicazione (la "Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-

Vendita”), indicando il numero di Azioni che intendono Trasferire in esercizio del Diritto di Co-Vendita fino ad un massimo pari al totale delle Azioni di proprietà di ciascun titolare, impegnandosi irrevocabilmente a Trasferire le predette ai termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento.

11.4 Una volta ricevuta la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-Vendita, il Socio Venditore/i Soci Venditori sarà/saranno tenuto/tenuti a procurare il Trasferimento, alle medesime condizioni, anche delle Azioni per le quali abbia/abbiano ricevuto Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-Vendita. Qualora non sia possibile ottenere il Trasferimento anche di tutte le Azioni per le quali sia stata inviata Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-Vendita, il Socio Venditore/i Soci Venditori avrà/avranno l'alternativa tra rinunciare al Trasferimento, nel qual caso nessuna Azione sarà Trasferita, ovvero procedere al Trasferimento riducendo il numero delle Azioni poste in vendita.

11.5 Decorso il termine di 20 (venti) giorni dall'effettuazione della Comunicazione di Trasferimento ed in assenza di Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-Vendita, le Azioni oggetto della Comunicazione di Trasferimento potranno essere liberamente Trasferite, purché detto Trasferimento sia perfezionato entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esercizio

del Diritto di Co-Vendita e nei termini ed alle condizioni indicati nella Comunicazione di Co-Vendita.

Articolo 12) - Diritto di Trascinamento

12.1 Fermo quanto previsto dagli Articoli 10 e 11 che precedono, e fermi restando i casi di Trasferimenti Consentiti, laddove uno o più Soci titolari di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale rappresentato da Azioni B di tempo in tempo in circolazione ricevano da un terzo un'offerta avente ad oggetto l'acquisto dell'intero capitale sociale della Società e che preveda un corrispettivo in denaro (collettivamente, il "Socio Trascinante"), esso/i avrà/avranno il diritto - anche durante il Periodo di Intrasferibilità di cui al precedente Articolo 9, e dunque anche in deroga al divieto di Trasferimento ivi previsto - di obbligare gli altri Soci a Trasferire anche la totalità delle Azioni da questi ultimi detenute al terzo acquirente, ai medesimi termini e condizioni nonché al medesimo prezzo (proporzionalmente rideterminato in base all'entità della quota di partecipazione al capitale sociale della Società detenuta dagli altri Soci) pattuiti con il terzo acquirente (il "Diritto di Trascinamento"), fermo restando che il prezzo per l'acquisto della partecipazione detenuta dagli altri Soci non potrà essere inferiore al valore dei conferimenti effettuati da ciascun Socio nella Società per la sottoscrizione delle Azioni, al netto di eventuali distribuzioni ricevute, moltiplicato per 3 (tre), e comunque non infe-

riore al valore di liquidazione spettante in caso di recesso ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile, e fermi restando in ogni caso i diritti previsti in favore dei titolari di Azioni A ai sensi del successivo Articolo 32.

12.2 Tale Diritto di Trascinamento potrà essere esercitato in conformità a quanto segue:

a) il Socio Trascinante dovrà comunicare agli altri Soci l'offerta scritta del terzo che intende acquistare, che sia irrevocabile e vincolante e che contenga tutti i termini essenziali, incluso il corrispettivo proposto, le eventuali condizioni sospensive o risolutive e la data prevista per il perfezionamento del Trasferimento, nonché la propria decisione di esercitare il Diritto di Trascinamento con riguardo alla totalità della Azioni detenute dagli altri Soci (la "Comunicazione di Trascinamento");

b) in caso di esercizio del Diritto di Trascinamento in conformità alle disposizioni che precedono, gli altri Soci saranno obbligati a Trasferire interamente al terzo acquirente le Azioni da essi detenute, nello stesso momento in cui avviene il Trasferimento delle Azioni di proprietà del Socio Trascinante, nonché allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni concordate dal Socio Trascinante per la compravendita delle proprie Azioni, fermo restando che il Socio Trascinante dovrà tenere informati gli altri Soci in relazione alle negoziazioni in corso con il terzo acquirente.

12.3 In caso di esercizio da parte del Socio Trascinante del Diritto di Trascinamento nei termini di cui al presente Articolo 12, all'atto dell'esecuzione della compravendita delle Azioni gli altri Soci saranno tenuti, per quanto occorrer possa, a sottoscrivere, nelle forme di legge, i documenti necessari e opportuni al fine di Trasferire al terzo acquirente, o alla persona da questi designata, la piena, esclusiva e libera proprietà delle Azioni da essi detenute alle condizioni, nei termini e con le modalità risultanti dalla Comunicazione di Trascinamento. Contestualmente, il terzo acquirente pagherà agli altri Soci il corrispettivo, secondo i termini e le condizioni previste nella Comunicazione di Trascinamento e fermo quanto previsto al successivo Articolo 32.

Articolo 13) - Vendita forzata

13.1 Fermo quanto previsto nei precedenti Articoli 10, 11 e 12, decorso il Periodo di Intrasferibilità:

- il Socio o i Soci titolari, anche congiuntamente, della maggioranza delle Azioni A tempo per tempo in circolazione, oppure
- il Socio o i Soci titolari, anche congiuntamente, di un numero di Azioni B almeno pari all'80% (ottanta percento) delle Azioni B tempo per tempo in circolazione, avranno il diritto di chiedere (congiuntamente, il "Socio Richiedente") l'avvio di una procedura di vendita del 100% (cento percento) del capitale della Società (la "Procedura di Vendita"). A tal fine:

a) il Socio Richiedente dovrà inviare agli altri Soci una richiesta scritta di avvio della Procedura di Vendita (la "Comunicazione di Avvio della Procedura di Vendita"), indicando il nominativo di un advisor finanziario indipendente di primario livello internazionale cui affidare l'incarico per la Procedura di Vendita;

b) entro 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della Comunicazione di Avvio della Procedura di Vendita, gli altri Soci dovranno comunicare il proprio eventuale assenso al conferimento dell'incarico all'advisor finanziario indicato dal Socio Richiedente. In caso di disaccordo circa il nominativo dell'advisor finanziario, lo stesso sarà individuato, su istanza del Socio più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano fra KPMG S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A., PriceWaterhouseCoopers S.p.A., Ernst & Young S.p.A., società dei gruppi Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Lazard, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Rothschild;

c) una volta individuato l'advisor finanziario in conformità alle previsioni di cui alla lett. b) che precede:

(1) i Soci dovranno conferire mandato irrevocabile per la gestione della Procedura di Vendita all'advisor finanziario individuato;

(2) l'advisor finanziario organizzerà una Procedura di Vendita secondo i migliori standard di mercato;

(3) i Soci saranno tenuti a prestare in buona fede tutta la

necessaria collaborazione per favorire la Procedura di Vendita organizzata dall'advisor finanziario;

d) all'esito della Procedura di Vendita la miglior offerta individuata con l'ausilio dell'advisor finanziario sarà sottoposta ai Soci per la loro approvazione;

e) qualora tanti Soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale della Società avente diritto di voto approvino l'offerta di cui alla lettera d) che precede, ciascun Socio sarà obbligato a vendere tutte le Azioni detenute a tale data nella Società al terzo individuato, restando espressamente inteso che non troveranno applicazione in tale ipotesi le limitazioni al Trasferimento previste agli Articoli 10, 11 e 12, e fermo restando che il prezzo di acquisto non potrà in alcun caso essere inferiore al valore di liquidazione delle Azioni che spetterebbe agli altri Soci in caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.

13.2 Il diritto di avviare la Procedura di Vendita di cui al precedente Articolo 13.1 è attribuito - anche prima del decorso del Periodo di Intrasferibilità - al Socio o ai Soci titolari, anche congiuntamente, della maggioranza delle Azioni A tempo per tempo in circolazione, a partire dal diciottesimo mese dalla data in cui la Società abbia effettuato Investimenti in Società Partecipate per un ammontare almeno pari ad euro 40.000.000,00 (quaranta milioni virgola zero zero). Ai fini

del presente Articolo 13.2, "Investimenti in Società Partecipate" indica gli esborsi effettuati dalla Società per l'acquisizione di partecipazioni in altre società, come risultanti nel bilancio della Società alla voce "immobilizzazioni" ai sensi dell'articolo 2424-bis, secondo comma, del codice civile, o comunque a titolo di finanziamento soci verso società partecipate.

13.3 Nel caso in cui nessun Socio invii la Comunicazione di Avvio della Procedura di Vendita entro il 21 maggio 2029, i Soci saranno in ogni caso tenuti a conferire mandato irrevocabile all'advisor finanziario al fine di organizzare la Procedura di Vendita, rispetto alla quale si applicheranno le previsioni dell'Articolo 13.1 che precede, mutatis mutandis.

Articolo 14) - Recesso

14.1 Il recesso potrà essere esercitato dai Soci nei casi previsti da norme inderogabili di legge e con le modalità previste dalla legge.

14.2 Non compete tuttavia il diritto di recesso ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

ASSEMBLEA

Articolo 15) - Costituzione, competenza e deliberazioni

15.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano

tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

15.2 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita in prima e in seconda convocazione con le maggioranze di legge. Essa delibera, salvo quanto previsto al successivo Articolo 15.3, con le maggioranze di legge.

15.3 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 15.2, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria della Società concernenti:

a) distribuzioni di dividendi e/o riserve;

b) approvazione di piani di stock option e attribuzione di stock option;

nonché le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria concernenti:

c) modifiche del presente Statuto;

d) aumenti e riduzioni del capitale sociale, ivi incluse le riduzioni ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile, con esclusione delle deliberazioni concernenti la ricostituzione del capitale sociale nell'ammontare minimo di legge;

e) trasferimento della sede sociale all'estero;

f) trasformazione della Società;

g) fusione e/o scissione della Società;

h) liquidazione, nomina, sostituzione, revoca e poteri dei liquidatori o ammissione ad altri procedimenti di analoga natura;

i) emissione di obbligazioni convertibili, di warrants, o di

altri strumenti finanziari anche partecipativi, nonché

l'adozione e la modifica dei relativi regolamenti;

sono validamente adottate purché consti, oltre alla maggioranza di legge, il voto favorevole di tanti Soci titolari di Azioni A che rappresentino la maggioranza delle Azioni A in circolazione.

15.4 Decorso il Periodo di Intrasferibilità, nel caso in cui le delibere di cui all'Articolo 15.3 lettere d), f) e g) che precedono non vengano approvate per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo ivi previsto (lo "Stallo Decisionale"), tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza delle Azioni A ovvero delle Azioni B in circolazione a tale data avranno diritto di avviare la seguente procedura di conciliazione:

a) i Soci in questione potranno richiedere al Consiglio di Amministrazione, che dovrà uniformare la propria condotta alle previsioni del presente Articolo, di procedere alla convocazione dell'Assemblea per discutere e deliberare sull'oggetto in relazione al quale si sia verificata la situazione di Stallo Decisionale, due volte con un intervallo temporale tra le adunanze di almeno 20 (venti) giorni; e

b) nell'arco di tempo intercorrente tra le predette adunanze i Soci saranno tenuti a negoziare in buona fede una soluzione che consenta il superamento delle ragioni che hanno determinato l'insorgenza dello Stallo Decisionale, se del caso anche

con il ricorso ad uno o più esperti indipendenti. A tal fine, i Soci che abbiano espresso voto contrario in relazione alla proposta di delibera per la quale si sia verificata una situazione di Stallo Decisionale saranno tenuti a consegnare agli altri Soci una memoria nella quale sia illustrata la propria posizione in relazione alla delibera in questione ed alle ragioni del voto contrario;

c) qualora, anche all'esito delle Assemblee indicate alla precedente lettera a) non sia possibile approvare le relative delibere sulle materie oggetto dello Stallo Decisionale, tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza delle Azioni A ovvero delle Azioni B in circolazione avranno il diritto di avviare la Procedura di Vendita di cui al precedente Articolo 13.

Articolo 16) - Convocazione

16.1 L'Assemblea è convocata nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta l'anno entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio, con facoltà di avvalersi delle possibilità di proroga nei limiti stabiliti dalla disciplina tempo per tempo vigente.

16.2 L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero su richiesta di almeno due Sindaci nelle

ipotesi di legge.

16.3 L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

16.4 L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito via posta elettronica con prova di ricevimento o lettera raccomandata A.R. con prova di avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

16.5 Sono tuttavia valide e regolarmente costituite le assemblee non convocate con le formalità suddette, qualora sia presente o rappresentato tutto il capitale sociale e sia presente altresì la maggioranza degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale in carica. In tal caso ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

16.6 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

16.7 Il domicilio di ogni Socio, per le convocazioni, anche posta elettronica, è quello fissato ai sensi dell'Articolo 35 del presente Statuto.

Articolo 17) - Intervento

17.1 I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.

17.2 L'Assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a

condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

17.3 Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.

Articolo 18) - Presidenza e verbalizzazione

18.1 L'Assemblea è presieduta: (i) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; oppure, in caso di sua mancanza (ii) dal Vice Presidente, se nominato; oppure, in caso di sua mancanza (iii) dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati, se più d'uno, oppure - in caso di mancanza di Am-

ministratori Delegati - (iv) da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduti.

18.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio, designato dagli azionisti presenti, a maggioranza dei voti da essi posseduti, su proposta del Presidente dell'Assemblea, ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

18.3 In conformità all'articolo 2371 del codice civile, spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento (anche dirigendo la discussione, resolvendo eventuali contestazioni e stabilendo ordine e procedure di votazione) ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

18.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto in conformità all'articolo 2375 del codice civile e firmato dal Presidente e dal Segretario o da un notaio.

18.5 L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19) - Composizione, nomina e sostituzione

19.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti. Alla nomina si procede nel seguente modo:

- 2 (due) Amministratori sono nominati dai Soci titolari di Azioni A, con delibera assunta a maggioranza assoluta del totale delle Azioni A in circolazione nel contesto dell'Assemblea ordinaria;

- i restanti Amministratori, in numero compreso fra 1 (uno) e 5 (cinque), sono nominati dai Soci titolari di Azioni B con il meccanismo di cui al successivo Articolo 19.2.

19.2 L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati dai Soci titolari di Azioni B ai sensi dell'Articolo 19.1 che precede avviene sulla base di liste secondo le seguenti modalità:

- uno o più Soci che rappresentino, individualmente o in aggregato, almeno il 20% (venti per cento) del totale delle Azioni B in circolazione possono presentare o concorrere a presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;

- ciascuno dei predetti Soci può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati, e potrà votare soltanto per tale lista;

- ciascuna lista può contenere un numero di candidati compreso fra 1 (uno) e 5 (cinque);

- ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

- i Soci titolari di Azioni B che siano parti di patti di sindacato, ovvero altri accordi aventi ad oggetto l'esercizio congiunto dei diritti di voto, possono presentare una sola lista e possono votare solo per la stessa;

- contestualmente al deposito delle liste, devono depositarsi presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;

- nel caso in cui venga presentata una sola lista, il numero di amministratori da eleggere sarà pari a quanto indicato nella predetta lista; nel caso in cui siano presentate 2 (due) liste, il numero degli Amministratori nominati dai Soci titolari di Azioni B sarà automaticamente determinato in 3 (tre) membri; nel caso in cui vengano presentate 3 (tre) o più liste, il numero degli Amministratori nominati dai Soci titolari di Azioni B sarà automaticamente determinato in 5 (cinque) membri. All'esito della votazione:

- i voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per uno, due, tre, quattro e cinque, secondo il numero degli Ammini-

stratori da eleggere;

- i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto;

- risultano eletti, fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere, e fatto salvo quanto previsto dal successivo punto, i candidati che, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati;

- in caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;

- nel caso in cui un candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva detto candidato;

- in caso di dimissioni o cessazione per qualsivoglia altro motivo dalla carica di uno degli Amministratori eletti con il meccanismo di lista di cui al presente Articolo 19.2, a questi subentrerà il primo (e, nel caso in cui quest'ultimo non possa/voglia accettare la nomina, il secondo, ovvero, ove anche questi non possa/voglia, il terzo, e così via) dei non eletti della lista alla quale apparteneva detto candidato. Qualora, tuttavia, non vi siano più candidati non eletti appartenenti a tale lista, l'Assemblea dovrà essere convocata per provvedere in merito alla composizione e/o nomina del Consiglio di Ammi-

nistrazione.

19.3 Per la nomina di quegli Amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento di cui al precedente Articolo 19.2 e nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea dei Soci delibera con le maggioranze di legge senza osservare il meccanismo del voto di lista sopra previsto.

19.4 Salva diversa determinazione dell'Assemblea, all'atto della nomina, che preveda una minore durata, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori possono essere non azionisti e sono rieleggibili.

19.5 Non possono essere nominati alla carica di Amministratore (e se nominati decadono dall'ufficio) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di legge vigente e applicabile.

19.6 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare uno degli Amministratori nominati dai Soci titolari di Azioni A ai sensi del precedente Articolo 19.1, il Consiglio di Amministrazione, su designazione dell'Amministratore nominato dai Soci titolari di Azioni A rimasto in carica, dovrà provvedere alla sua sostituzione per cooptazione, ai sensi dell'articolo

2386 del codice civile, nominando il sostituto anche tenendo conto della proposta formulata dai Soci titolari di Azioni A che avevano originariamente provveduto alla nomina dell'Amministratore cessato e che rappresentino almeno la maggioranza del totale delle Azioni A tempo per tempo in circolazione. Qualora, ricorrendo tale ipotesi, non si provveda alla cooptazione in conformità al presente Articolo 19.6 entro 15 (quindici) giorni dalla data di cessazione dalla carica dell'Amministratore, l'Assemblea per la nomina del nuovo Amministratore è convocata con urgenza dagli Amministratori rimasti in carica o - in mancanza - dal Collegio Sindacale.

19.7 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati ai sensi del presente Statuto si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata con urgenza dagli Amministratori rimasti in carica o, in mancanza, dal Collegio Sindacale.

Articolo 20) - Presidenza

20.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza, tra i propri componenti, un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della Società.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, con le medesime modalità di cui all'Articolo 20.1 che precede, può nominare anche uno o più Vice-Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della Società, il Presidente in caso di sua assenza o impedi-

mento.

20.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del/i Vice-Presidente/i, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso. Il Segretario decade dal proprio ufficio insieme agli Amministratori in carica all'atto della sua nomina ed è rieleggibile.

20.5 Il Segretario ha il diritto di assistere ed intervenire nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e può svolgere attività di carattere consultivo, senza avere per ciò stesso alcun diritto di voto. Il Segretario assiste il Presidente nella convocazione e nell'organizzazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, nella redazione dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea ed assiste il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea in tutte le attività inerenti al miglior funzionamento dei medesimi. Il Segretario ha inoltre tutti gli altri poteri ad esso attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 21) - Convocazione e riunioni

21.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le vol-

te che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o da almeno uno degli Amministratori Delegati.

21.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente, dal Vice-Presidente o da almeno uno dei Amministratori Delegati, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, da spedire, con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione (anche a mezzo posta elettronica) almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta per posta elettronica da spedirsi almeno 1 (un) giorno prima dell'adunanza.

21.3 Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

21.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da

tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione o di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

21.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, da un Vice-Presidente o da uno degli Amministratori Delegati, ove nominato, o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

21.6 I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della medesima. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno da parte del Presidente, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente stesso.

Articolo 22) - Deliberazioni

22.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. L'Amministratore astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente.

22.3 La deliberazione sulle seguenti materie sono assunte con

le maggioranze di cui al precedente Articolo 22.2, purché consti il voto favorevole di entrambi gli Amministratori designati dai Soci titolari delle Azioni A:

a) ogni operazione non espressamente prevista nei piani industriali e/o nel budget di volta in volta approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, ivi inclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo ogni eventuale deliberazione relativa ad operazioni di fusione e/o scissione della Società e/o delle società dalla stessa controllate, nonché operazioni di acquisto e/o cessione di beni e/o di partecipazioni detenute dalla Società;

b) operazioni con parti correlate, come definite ai sensi del principio contabile IAAS 24;

c) approvazione, modifica e/o risoluzione di contratti di finanziamento, o comunque assunzione di indebitamento per importi superiori ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni virgola zero zero) per singola operazione;

d) esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società partecipate, ivi inclusa la nomina o revoca dei componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dalla Società e attribuzione dei relativi compensi;

e) ove sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Società, assunzione e/o licenziamento di dirigenti e/o quadri delle controllate ed attribuzione e/o

modifica dei relativi compensi, nonché approvazione del business plan e/o del budget delle società controllate.

22.4 Nel caso in cui le delibere di cui all'Articolo 22.3 lettere a), b) e c) che precedono non vengano approvate per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo ivi previsto (lo "Stallo Decisionale CdA"), ciascun Amministratore avrà diritto di avviare la seguente procedura di conciliazione:

a) l'Amministratore potrà richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dovrà uniformare la propria condotta alle previsioni del presente Articolo, di procedere alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sull'oggetto in relazione al quale si sia verificata la situazione di Stallo Decisionale CdA, due volte con un intervallo temporale tra le adunanze di almeno 20 (venti) giorni; e

b) nell'arco di tempo intercorrente tra le predette adunanze gli Amministratori saranno tenuti a negoziare in buona fede una soluzione che consenta il superamento delle ragioni che hanno determinato l'insorgenza dello Stallo Decisionale CdA, se del caso anche con il ricorso ad uno o più esperti indipendenti. A tal fine, gli Amministratori che abbiano espresso voto contrario in relazione alla proposta di delibera per la quale si sia verificata una situazione di Stallo Decisionale CdA saranno tenuti a consegnare agli altri Amministratori una memoria nella quale sia illustrata la propria posizione in re-

lazione alla delibera in questione e alle ragioni del voto contrario.

c) qualora, anche all'esito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione indicate alla precedente lettera a) non sia possibile approvare le relative delibere sulle materie oggetto dello Stallo Decisionale CdA, la decisione si intenderà definitivamente non adottata.

22.5 Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Articolo 23) - Poteri

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto.

23.2 Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; nonché
- c) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

23.3. L'organo amministrativo, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dal presente statuto e dalle norme

di legge in materia di società benefit (commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e s.m.i.).

Articolo 24) - Organi Delegati

24.1 Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad un massimo di 2 (due) Amministratori Delegati, nominati fra gli Amministratori designati dai Soci titolari di Azioni A in sede di nomina assembleare, determinando in modo analitico le attività oggetto di delega - anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo - nonché i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio dei poteri conferiti.

24.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari e dei budget predisposti dall'organo delegato;
- b) la valutazione del generale andamento della gestione;
- c) le politiche di gestione del rischio nonché, sentito il parere del Collegio Sindacale, la valutazione circa la funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- d) l'approvazione e le modifiche degli eventuali regolamenti

interni e dei regolamenti generali in materia di struttura organizzativa e di personale.

24.3 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare procuratori ad negotia, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

24.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

24.5 Gli organi delegati, ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, riferiscono, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, con periodicità almeno trimestrale.

24.6 In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti che ritiene indifferibili e che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione, riferendo al Consiglio di Amministrazione stesso alla prima adunanza utile.

Articolo 25) - Rappresentanza sociale

25.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione, nonché al Vice-Presidente (se nominato) ed agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

25.2 Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti e categorie di atti e relativa firma sociale, ad Amministratori, direttori, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

Articolo 26) - Remunerazione

26.1 L'Assemblea determina la misura dei compensi, delle eventuali partecipazioni agli utili spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, secondo quanto previsto dall'articolo 2389, ultimo comma, del codice civile.

26.2 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nella misura stabilita dall'Assemblea.

26.3 La Società può altresì prevedere trattamenti di fine mandato in favore degli amministratori.

COLLEGIO SINDACALE - ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 27) - Collegio Sindacale

27.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti.

27.2 Alla nomina si procede nel seguente modo:

- 1 (un) Sindaco Effettivo - con funzione di Presidente del Collegio Sindacale - ed 1 (un) Sindaco Supplente sono nominati dai Soci titolari di Azioni A, con delibera assunta a maggioranza assoluta del totale delle Azioni A in circolazione nel contesto dell'Assemblea ordinaria;

- i restanti Sindaci sono nominati dai Soci titolari di Azioni B, con delibera assunta a maggioranza assoluta del totale delle Azioni B in circolazione nel contesto dell'Assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei Sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento di cui al presente Articolo 27.2, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

27.3 I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Il Presidente sarà designato secondo quanto previsto dall'Articolo 27.2 che precede.

27.4 I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali in conformità alle previsioni dell'articolo 2397, se-

condo comma, del codice civile.

27.5 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Sindaco effettivo, subentrerà come supplente, per quanto possibile, il Sindaco Supplente nominato dai titolari di Azioni della medesima categoria che aveva provveduto alla nomina del Sindaco Effettivo cessato, e si procederà a nuova nomina alla prima Assemblea utile successiva.

27.6 L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, primo comma, del codice civile procede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile nonché delle previsioni di cui al precedente Articolo

27.2. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

27.7 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui al precedente Articolo 21.4.

27.8 Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

27.9 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e in particolare sull'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società

e sul suo corretto funzionamento.

Articolo 28) - Revisione legale dei conti

28.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata dal Collegio Sindacale, ove consentito dalla legge ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile, o diversamente da un revisore o da una società di revisione (scelti dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale).

28.2 Il revisore o la società di revisione devono avere le qualifiche di legge.

28.3 Il revisore o la società di revisione - ovvero il Collegio Sindacale, laddove abbia l'incarico di revisione legale dei conti - verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, verifica se il bilancio di esercizio e, ove del caso, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e sono conformi alle norme che li disciplinano, esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 29) - Bilancio

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Entro i termini, con le forme e a norma di legge, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, anche consolidato, ove applicabile, così come previsto dalla legge.

Articolo 30) - Ripartizione degli utili e delle perdite

30.1 Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, sono destinati come segue:

a) in primo luogo, una quota pari al 5% (cinque per cento) è destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;

b) in secondo luogo, l'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera con le maggioranze di cui all'Articolo 15.3 sulla destinazione degli utili che residuino una volta dedotta la quota di riserva legale.

Articolo 31) - Dividendi

31.1 Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini e con le modalità fissate dall'Assemblea.

31.2 Il diritto ai dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili si prescrive, a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

31.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

EVENTI DI LIQUIDITÀ

Articolo 32) - Waterfall

32.1 Nel caso in cui si verifichi un Evento di Liquidità che comporti il Trasferimento, o il rimborso, di Azioni A, di Azioni B e di Azioni C, i Soci titolari delle Azioni A oggetto di tale Trasferimento (o rimborso) (congiuntamente, i "Soci Interessati A") avranno diritto ad un privilegio nella ripartizione dei proventi rinvenienti da detto Trasferimento (o rimborso) rispetto ai Soci titolari delle Azioni B e delle Azioni C oggetto di tale Trasferimento (o rimborso) (congiuntamente, rispettivamente i "Soci Interessati B" e i "Soci Interessati C"). In tal caso i proventi del Trasferimento (o rimborso) saranno ripartiti tra detti Soci come segue:

a) in primo luogo, i Soci Interessati A, i Soci Interessati B e i Soci Interessati C avranno diritto di ricevere, pro rata, il valore dei conferimenti effettuati nella Società per la sottoscrizione delle relative Azioni (nominale più eventuale sovrapprezzo);

b) in secondo luogo, qualora vi fossero proventi residui, i Soci Interessati B e i Soci Interessati C avranno diritto di ricevere, pro rata, proventi tali da raggiungere un IRR pari al 10% (dieci per cento) (l' "IRR Soglia");

c) in terzo luogo, qualora vi fossero proventi residui, i Soci Interessati A avranno diritto di percepire, pro rata, proventi tali da raggiungere un importo pari al 25% (venticinque per cento) di quanto corrisposto ai Soci Interessati B e ai Soci Interessati C ai sensi del punto b) che precede;

d) infine, i proventi eventualmente residui dopo le corrispondenze di quanto previsto ai precedenti punti a), b) e c) saranno ripartiti come segue tra i Soci Interessati A, i Soci Interessati B e i Soci Interessati C:

- i. 20% (venti per cento), pro rata, ai Soci Interessati A;
- ii. 80% (ottanta per cento), pro rata, ai Soci Interessati B e ai Soci Interessati C;

(fermo restando che qualsivoglia meccanismo di aggiustamento del prezzo e/o di pagamento differito, c.d. "earn out", dovrà essere considerato ai fini del presente Articolo solo al momento in cui tale ammontare sia effettivamente spettante ai Soci).

32.2 Gli importi di cui al precedente Articolo 32.1, qualora maturati, verranno erogati a favore dei Soci Interessati A, ai Soci Interessati B e ai Soci Interessati C al momento della ripartizione dei proventi derivanti dall'Evento di Liquidità, con distribuzione contestuale. Ove applicabile, tali importi verranno erogati direttamente dagli acquirenti a favore dei Soci Interessati A, dei Soci Interessati B e dei Soci Interessati C.

32.3 Ai fini del calcolo dell'IRR funzionale all'applicazione delle previsioni di cui al presente Articolo, il Socio o i Soci per i quali si verifichi un Evento di Liquidità dovranno prontamente fornire al Consiglio di Amministrazione - che dovrà poi metterle a disposizione degli altri Soci che ne fac-

ciano richiesta - tutte le informazioni ragionevolmente necessarie per consentire la verifica circa l'IRR realizzato.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33) - Scioglimento e liquidazione

33.1 In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'Articolo 15.3.

33.2 In sede di riparto dei proventi della liquidazione, i liquidatori procederanno alla distribuzione ai Soci in conformità alle previsioni di cui al precedente Articolo 32.

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Articolo 34) - Comunicazioni

34.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi per legge o ai sensi del presente Statuto devono essere fatte in italiano per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata spedite ai recapiti risultanti dal libro soci.

Articolo 35) - Domicilio dei Soci

35.1 Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. Nel libro soci devono essere annotati insieme al domicilio, l'indirizzo di posta elettronica (ordinaria e/o certificata) ed altre forme di recapito adeguate, secondo l'evoluzione tecnologica, a permettere l'invio di ogni comuni-

cazione ed a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento.

35.2 I suddetti domicili e recapiti ed ogni eventuale relativa variazione devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dal Socio interessato alla Società e, a cura della stessa, annotati sul libro soci.

Articolo 36) - Foro Competente

36.1 Per ogni controversia tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società la giurisdizione e la competenza spetteranno in via esclusiva al Foro di Milano.

Articolo 37) - Rinvio

37.1 Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le norme di legge applicabili, ed in particolare le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e allegati.

f.to Francesco Carantani

f.to Marco Ruggeri Notaio (L.S.).